



GIUNTA REGIONALE

**ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/60/CE e del D.Lgs 152/06  
e s.m.i., D.Lgs 30/2009, D.Lgs 56/2009 e DM 260/2010  
“MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI”, “ACQUE  
SOTTERRANEE” “FITOFARMACI” E “NITRATI”; “ACQUE  
DESTINATE ALLA VITA DEI PESCI E DEI MOLLUSCHI”**

**CONVENZIONE  
TRA REGIONE ABRUZZO E  
AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE**

**PREMESSO**

**CHE** il D.Lgs 152/06 03.04.2006 n° 152 “Norme in materia ambientale”, di seguito denominato decreto, confermandone comunque i principi generali, definisce, tra le altre cose:

- le modalità per il monitoraggio e la classificazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
- le modalità per il monitoraggio dei corpi idrici in riferimento al parametro “Nitrati” e alla valutazione della vulnerabilità da nitrati degli stessi;
- le modalità per il monitoraggio dei corpi idrici in riferimento alla valutazione della sussistenza di vulnerabilità ai residui di fitosanitari;
- le modalità ed i criteri per la classificazione delle acque superficiali destinate alla vita dei pesci e dei molluschi.

**CHE** i recenti decreti di attuazione della Direttiva 2000/60/CE (D.M n. 131 del 16 giugno 2008, Decreto n. 56 del 14 aprile 2009, D.Lgs. n. 30 del 16 maggio 2009, DM n. 260 dell'8 novembre 2010, D.Lgs n. 219 del 10 dicembre 2010, D.Lgs 13 ottobre 2015 n. 172; DM 6 luglio 2016) hanno modificato il D.Lgs 152/06 ed in particolare l'Allegato 1 alla Parte Terza del decreto e definito le modalità per l'effettuazione del monitoraggio sui corpi idrici;

**CHE** con DGR n. 614 del 9/8/2010 è stato adottato il Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo;

**CHE** con la Deliberazione di Consiglio Regionale n. 51/9 del 16/12/2015 è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque come proposto dalla Giunta Regionale con la DGR 492/C/2013;

**CHE** l'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque definisce le modalità di attuazione dei programmi di monitoraggio dei corpi idrici che consentano di aggiornare,



## GIUNTA REGIONALE

conformemente al quadro normativo sopra richiamato, la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici regionali abruzzesi;

**CHE**, attraverso la stipula di specifiche Convenzioni con la Regione Abruzzo, l'ARTA Abruzzo svolge già dal 2000 attività di monitoraggio sui corpi idrici in attuazione delle disposizioni normative citate;

### CONSIDERATO

**CHE** la L.R. 29 luglio 1998 n.64 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente" (A.R.T.A) in attuazione della legge del 21 gennaio 1994 n. 61 istituisce e disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'ARTA: in particolare l'art.3 comma 2; l'art.5 commi g e h; l'art.20 comma 7 individuano nelle attività dell'ARTA funzioni e compiti di supporto tecnico scientifico alle attività della regione precisando che l'ARTA provvede a realizzare campagne e/o controlli ambientali dei fattori fisici, geologici, chimici, biologici in materia di qualità delle acque;

Tutto ciò premesso e considerato:

La Regione Abruzzo – Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio Gestione e Qualità delle Acque, con sede a L'Aquila, Portici di San Bernardino 25, rappresentata dal Dirigente dott.sa Sabrina Di Giuseppe che nel prosieguo del presente atto verrà, per brevità, denominata "Regione"

e l'A.R.T.A Abruzzo, con sede in Pescara, Viale G. Marconi, 178, CF n. 91059790682 e P.IVA n. 01599980685 in persona del Direttore Generale, Dott. Arch. Francesco Chiavaroli,

### CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

#### ART.1

##### Oggetto dell'attività

La presente convenzione regola i rapporti per lo svolgimento dei progetti regionali finalizzati all'attuazione della Direttiva 2000/60/CE e del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (D.Lgs 30/2009, D.Lgs 56/2009 e D.M 260/2010 D.Lgs. 219/2010, D.Lgs 172/2015; DM 6 /7/ 2016) ed in particolare:

- il monitoraggio dei corpi idrici superficiali;
- il monitoraggio dei corpi idrici sotterranei;
- il monitoraggio dei residui di fitosanitari;
- il monitoraggio del parametro "Nitrati" ai sensi della "Direttiva Nitrati";
- il monitoraggio dei corpi idrici destinati alla vita dei pesci;
- il monitoraggio dei corpi idrici destinati alla vita dei molluschi;



GIUNTA REGIONALE

## **ART. 2**

### **Condizioni generali**

L'ARTA in conformità a quanto indicato in specifico assume la competenza alla realizzazione dei programmi oggetto della Convenzione e l'onere della conduzione complessiva delle attività, impegnandosi inoltre a porre in essere tutte le azioni preventive e le condizioni necessarie per consentire la realizzazione dei progetti.

E' vietato il subappalto.

In particolare l'ARTA si impegna a svolgere le attività di indagine e monitoraggio specificate negli Allegati 1,2 e 3 alla presente Convenzione.

Nel rispetto della normativa vigente e delle specifiche norme che regolano il funzionamento dell'Agenzia, l'ARTA potrà, se ritenuto indispensabile per l'adempimento delle attività oggetto della presente Convenzione, ed entro i termini previsti, utilizzare il contributo concesso anche per l'acquisto e/o rinnovo di attrezzature scientifiche e/o collaborazioni tecnico-scientifiche esterne.

## **ART.3**

### **Condizioni specifiche**

L'ARTA si impegna a:

- trasmettere alla Regione su supporto cartaceo ed informatico i dati del monitoraggio e gli elaborati di progetto nei tempi previsti negli Allegati 1,2 e 3;
- segnalare tempestivamente qualsiasi dato anomalo rilevato durante le attività di progetto;
- ad accettare eventuali modifiche di ordine tecnico sui criteri di trasmissione ed inserimento dati ed altre variazioni che si rendessero necessarie da indicazioni del responsabile regionale del programma. Ogni variazione va concordata col responsabile designato dall'ARTA;
- ARTA si impegna ad utilizzare metodiche ufficiali ove esistenti, o metodiche correnti riconosciute dalla scienza, sia di analisi che di campionamento.

## **ART.4**

### **Durata della convenzione, tempi e modalità di esplicazione dell'attività.**

La presente convenzione ha durata di 12 mesi e si articola secondo quanto indicato negli Allegati 1,2 e 3. Le attività di monitoraggio hanno inizio nel mese di Gennaio dell'anno 2019.

Il responsabile del programma per la Regione è la dott.ssa Sabrina Di Giuseppe, il responsabile del programma da parte dell'ARTA deve essere indicato dalla stessa prima dell'inizio delle attività. Per le sole attività indicate nell'Allegato 3 il Responsabile del programma è il Responsabile dell'Ufficio Qualità Acque Marine e le attività indicate nello stesso Allegato vanno ad integrare la Convenzione già in atto sul monitoraggio della acque marino costiere.



GIUNTA REGIONALE

## **ART.5**

### **Importo della convenzione**

Gli importi per le attività di cui alla presente convenzione sono complessivamente pari a 780.000 € /anno, sulla base della richiesta di contributo di ARTA Abruzzo prot. n. 9509 del 26/02/2019, acquisita al protocollo regionale con n. 61308/19 del 26/02/2019, della successiva nota regionale n. 0105958 del 4/04/2019 e della nota ARTA n. 0017962/2019 del 10/4/19 acquisita al prot. regionale con n. 0112758 dell'11/4/2019. I costi relativi alle attività sul Torrente Arolle, ricompresi nel contributo suddetto, sono dettagliati nella proposta di ARTA n. 0017962/2019 del 10/4/19, secondo la definizione del pacchetto di monitoraggio indicata nel sub Allegato 1a all'Allegato 1 della presente Convenzione.

L'obbligo di pagamento diverrà efficace tra le parti solo a seguito dell'avvenuta registrazione dell'impegno di spesa da parte del competente Servizio Ragioneria della Regione Abruzzo, ad oggi prenotato al numero 185 giusta Determinazione n. DPC024/205 del 7/6/2019 che verrà comunicato all'ARTA tempestivamente.

Gli importi concordati costituiscono un contributo per il conseguimento di finalità istituzionali proprie dell'ARTA, che in quanto tali sono da considerarsi fuori dalla sfera di applicazione dell'IVA per carenza del presupposto di imponibilità di cui all'art. 4 del DPR n.633/1972.

## **ART.6**

### **Verifiche**

La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà più opportune, avvalendosi del responsabile del programma, verifiche e controlli su tutte le attività oggetto della convenzione. Le verifiche della Regione non esimono comunque il soggetto convenzionato dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'attività. Resta inteso che la Regione rimane estranea ad ogni rapporto nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'attività (lavori, forniture, danni, ecc.) e che le verifiche di cui al presente articolo che potranno essere effettuate, riguardano esclusivamente i rapporti col soggetto convenzionato e che sono regolati dalla convenzione.

## **ART.7**

### **Anticipazioni, rate d'acconto, saldo**

I fondi per l'esecuzione dei programmi saranno erogati secondo le seguenti modalità e tempi:  
20% all'inizio dell'attività;

40% a 6 mesi dall'inizio delle attività e a prodotto accertato;

30% alla consegna degli elaborati finali di cui agli Allegati 1 e 2;

10% alla consegna degli elaborati finali di cui all'Allegato 3

Tempi e termini di erogazione delle risorse sono comunque subordinati, senza che l'ARTA possa nulla pretendere per eventuali ritardi nell'erogazione, alla normativa contenuta nelle leggi di bilancio regionale.



## GIUNTA REGIONALE

L'impegno, la liquidazione e l'erogazione delle somme verrà effettuata con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione e Qualità delle Acque. Per le attività relative all'Allegato 3, la liquidazione dell'ultimo saldo avverrà solo dietro attestazione della completa effettuazione della attività a cura del Dirigente del Servizio Opere Marittime e Qualità delle Acque Marine. Le somme erogate saranno accreditate sul conto corrente bancario o postale indicato dall'ARTA. I fondi saranno gestiti dall'ARTA secondo le proprie norme e dovranno essere oggetto, per quanto tecnicamente possibile, di rendicontazione analitica finale.

### **ART.8**

#### **Inadempienza**

L'ARTA si impegna alla restituzione totale o parziale del contributo in caso di inadempimento o irregolare svolgimento delle prestazioni, violazioni e negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente convenzione quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative ed alle stesse norme di buona amministrazione. Lo stesso ove l'ARTA non adempia agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, o comprometta per negligenza, imprudenza, imperizia l'esecuzione delle prestazioni o le ritardi, in modo da non soddisfare più gli intenti del programma, fatto salvo il risarcimento danni. La Regione si riserva la facoltà di valutare in via amministrativa, le attività effettivamente svolte e congrue alle finalità prefissate e di stabilire le relative restituzioni.

L'eventuali inadempienze contrattuali vanno comunicate con lettera Raccomandata A/R. L'ARTA a 15 giorni dalla data di ricezione della A/R per contro dedurre gli addebiti. Qualora l'ARTA non provveda o le motivazioni siano, interpretate, insufficienti la Regione applicherà le decurtazioni predette.

I casi di forza maggiore non integrano l'ipotesi di inadempienza.

### **ART.9**

#### **Riservatezza e pubblicazioni.**

Gli elaborati ed i dati ottenuti con i progetti sono di proprietà della Regione che li renderà disponibili attraverso pubblicazioni specifiche o attraverso il sito Internet.

### **ART.10**

#### **Definizione delle controversie.**

Le eventuali controversie tra Regione e ARTA dovranno essere sottoposte a preventivo tentativo di risoluzione amministrativa.

L'ARTA qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda di risoluzione amministrativa alla Regione la quale provvederà su di essa entro 30 giorni dalla notifica.

Qualora il tentativo dovesse risultare vano, le parti convengono che le controversie di tipo amministrativo, saranno risolte con Arbitrato, previa nomina di un Collegio Arbitrale composto da un Presidente nominata dal tribunale de L'Aquila e da due membri nominati rispettivamente da Regione e ARTA.



GIUNTA REGIONALE

Il foro competente è il foro de L'Aquila.

## **ART.11**

### **Norme richiamate**

Per quanto non espressamente previsto nella convenzione si richiamano le norme del Codice Civile. Si richiama inoltre l'obbligo di rispetto del Codice di Comportamento ai sensi della DGR n. 72 del 10/02/2014 disponibile sul sito della Regione Abruzzo.

### **Allegati**

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione gli Allegati tecnici di seguito elencati:

**Allegato 1- Monitoraggio acque superficiali ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i. e Monitoraggio dei nitrati e dei fitosanitari. Monitoraggio delle acque destinate alla vita dei pesci. Sub Allegato 1\_a – Schema di Convenzione tra Regione Abruzzo l'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente e l'Università di Chieti – Pescara Dipartimento di Ingegneria e Geologia**

**Allegato 2 - Monitoraggio acque sotterranee ai sensi del D. Lgs 152/06 e s.m.i. e Monitoraggio dei nitrati e dei fitosanitari**

**Allegato 3 - Monitoraggio e classificazione delle acque superficiali idonee alla vita dei molluschi**

La presente Convenzione redatta in due copie viene accettata e sottoscritta dalle parti contraenti. Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente convenzione sono a carico dell'ARTA.

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli articoli 5 e 8 del DPR n.131 del 26/4/1986 e successive modifiche, a cura e a spese della parte richiedente.

La presente convenzione consta di n. – fogli 6 più gli allegati.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la REGIONE ABRUZZO

**Il Dirigente del Servizio Gestione e Qualità delle Acque**

Dott.sa Sabrina Di Giuseppe

Per l'A.R.T.A. ABRUZZO

**Il Direttore Generale**

Arch. Francesco Chiavaroli